Em002-6 Domande frequenti sulla pubblicazione di OSS (FAQ OSS)

Raccomandazione sull'informatica nell'Amministrazione federale[1]

Il presente documento è un allegato indipendente del documento principale Em002.

Classificazione[2]:	Non classificato
Carattere vincolante[3]:	Raccomandazione
Settore di pianificazione[4]:	TIC dell'Amministrazione federale
Versione attuale:	1.0
Sostituisce versione:	Nuovo documento
Stato:	Bozza
Data di approvazione (versione attuale):	24.02.2025
Approvato da, base legale:	Approvato dal delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC (delegato TDT) in virtù dell'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica (OTDI), RS 172.010.58
Lingue:	Tedesco (originale), francese, italiano, inglese (traduzioni)
Licenza	CC0 1.0 Universal By marking the work with a CC0 public domain dedication, the creator is giving up their copyright and allowing reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

[1] «Empfehlung zur Bundesinformatik» secondo [P035], n. 4.6

[2] Riguardo alla classificazione AD USO INTERNO e CONFIDENZIALE cfr. ordinanza dell'8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn, RS **128.1**)

[3] Si veda la nota 1.

[4] Settori di pianificazione secondo la Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 del 3 aprile 2020 (SB000)

Indice:

1 Situazione iniziale e obiettivi ... 3
1.1 Situazione iniziale e obiettivo FAQ ... 3
1.2 Struttura e articolazione ... 3
2 FAQ sulla terminologia ... 3
2.1 Software a codice sorgente aperto ... 3
2.2 Software e licenze ... 3
2.3 Legge federale del 17 marzo 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) ... 5
3 FAQ sulle responsabilità ... 7
3.1 Ruolo della Cancelleria federale ... 7
3.2 Ruolo delle unità amministrative ... 7
3.3 Cooperazioni con fornitori terzi ... 8
3.4 Trasmissione dei dati personali ... 8
3.5 Acquisto ... 8
4 FAQ sul processo ... 9
4.1 Istruzioni ... 9
4.2 Scelta della licenza ... 10
4.3 Criteri di qualità degli OSS ... 10
4.4 Documentazione ... 11
4.5 Supporto ... 11
5 FAQ sugli ausili ... 12
5.1 Istruzioni ... 12
5.2 Liste di controllo ... 12
6 FAQ su questioni di natura giuridica ... 13
6.1 Lingua inglese ... 13
6.2 Esclusione della responsabilità ... 14
6.3 Software permissivo ... 14
6.4 Disposizioni delle licenze ... 15
6.5 Rapporto fra LTras e LMeCA ... 16
6.6 OSS e protezione dei dati ... 17
7 Domande generali ... 17
Appendice ... 18
A. Abbreviazioni ... 18

1 Situazione iniziale e obiettivi

1.1 Situazione iniziale e obiettivo delle FAQ

In relazione alla messa a disposizione di ausili per la pubblicazione di OSS sorgono continuamente domande simili fra loro. Il presente documento intende aiutare a comprendere meglio singoli temi e aspetti e a rispondere alle domande più frequenti.

1.2 Struttura e articolazione

Gli argomenti delle presenti FAQ si articolano come segue:

2. FAQ sulla terminologia
3. FAQ sulle responsabilità
4. FAQ sul processo
5. FAQ sugli ausili
6. Domande generali

Ogni sezione si struttura come segue:

D	Domanda
R	Risposta

2 FAQ sulla terminologia

2.1 Software a codice sorgente aperto

D	**Che cosa si intende con software a codice sorgente aperto?**
R	Le definizioni necessarie sono riportate nel documento «*Em002-1 Guida pratica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale*».

2.2 Software e licenze

D	**Che cosa si intende con software?**
R	Le definizioni necessarie sono indicate nel documento «*Em002-1 Guida pratica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale*». Per le licenze si può consultare il documento «*Em002-3 Guida Licenze OSS*».

D	**Che cosa si intende con licenze?**
R	In questo contesto si fa riferimento alle licenze software. Le informazioni necessarie si trovano nel documento «*Em002-3 Guida Licenze OSS*».

D	**I modelli IA prodotti in proprio dovrebbero essere considerati come software e rientrare quindi nella base legale della LMeCA? Come si collocano in questo contesto i dati di training?**
R	Il concetto di open source si riferisce a software il cui codice sorgente può essere liberamente accessibile e modificabile a poche condizioni. Fra questi software rientrano anche i modelli IA addestrati in proprio (tra le altre cose: l'algoritmo, la procedura di training e il codice). I modelli IA sono addestrati sulla base di dati, probabilmente dati pubblici liberamente accessibili* («open government data»). I dati liberamente accessibili (open data) sono set di dati che possono essere utilizzati, condivisi e rielaborati liberamente. I modelli IA che si basano su dati di training (pubblici) liberamente accessibili vengono considerati come software rilevanti per la LMeCA e devono essere pubblicati. Se tuttavia i dati di training contengono dati personali (sensibili) o informazioni classificate, si può rinunciare a una pubblicazione a causa di motivi importanti in materia di sicurezza. Nell'impostare un modello IA come open source non si devono necessariamente pubblicare i dati di training, tuttavia questo è utile secondo il pensiero open source nonché accolto con molto favore dalla community open source. Per ulteriori informazioni nell'ambito tematico dell'intelligenza artificiale si rimanda alla Rete di competenze per l'intelligenza artificiale (CNAI)[5].

D	**Prima del loro utilizzo, è necessario verificare che gli strumenti che dispongono di intelligenza artificiale generativa (p. es. GitHub Copilot) non ledano la proprietà intellettuale di terzi o della Confederazione?**
R	Ciò che viene generato dall'IA non può essere protetto dal diritto d'autore poiché non deriva da alcuna attività creativa. I contenuti generati dall'IA che si basano su opere di terzi protette dal diritto d'autore possono però ledere i diritti di tali terzi. A questo si aggiunge che quanto generato dall'IA è notoriamente non affidabile. Pertanto, tali risultati possono essere utilizzati in ogni caso soltanto dopo una verifica accurata. Inoltre, può succedere che i gestori di sistemi IA si riservino nelle CGC il diritto di utilizzare gli input per addestrare il sistema. Di conseguenza, può verificarsi che gli input o loro parti vengano mostrati anche a terzi. Laddove non si possa escludere una situazione simile, bisogna evitare che gli input violino i diritti della Confederazione o di terzi. Si consiglia quindi di verificare e approvare caso per caso l'impiego di strumenti IA. Gli strumenti non approvati non possono essere utilizzati, ma i collaboratori possono comunque richiedere l'approvazione per un determinato strumento. Spesso è ragionevole risolvere i problemi di cui sopra con il fornitore interessato oppure gli stessi fornitori dispongono di abbonamenti speciali che preservano i diritti di terzi (p. es. DeepL).

[5] Cfr.: https://cnai.swiss/it/ e cfr. anche art. 10 LMeCA.

2.3 Legge federale del 17 marzo 2023[6] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

D	**Che cosa prevede la base legale per la pubblicazione di OSS?**
R	Secondo l'articolo 9 LMeCA, le autorità federali dell'Amministrazione federale centrale devono pubblicare il codice sorgente dei software che sviluppano esse stesse o fanno sviluppare. È quindi permesso a chiunque utilizzare, sviluppare ulteriormente o modificare il software senza che un'autorità federale riscuota emolumenti di alcun tipo. Solo diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza possono impedire la pubblicazione di un codice sorgente. Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*».

D	**Che cosa si intende con motivi importanti in materia di sicurezza?**
R	I possibili motivi importanti in materia di sicurezza secondo l'articolo 9 LMeCA e il modo in cui devono essere gestiti sono definiti al numero 3.2 del documento «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*».

D	**Che cosa sono i diritti di terzi?**
R	I diritti di terzi e il modo in cui devono essere gestiti secondo l'articolo 9 LMeCA sono definiti al numero 3.3 del documento «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*».

D	**Quali conseguenze legali si devono tenere in considerazione in caso di violazione dell'articolo 9 LMeCA?**
R	Vi sono due tipi di violazione: 1. lesione di diritti di terzi; 2. un'autorità federale si rifiuta di pubblicare sotto forma di OSS (adducendo [erroneamente] motivi importanti in materia di sicurezza). Risposta al caso 1: si tratta in genere di una violazione del contratto e si possono far valere richieste di risarcimento danni ai sensi del CO. Risposta al caso 2: non vi è una conseguenza diretta. Se una persona terza volesse utilizzare un codice sorgente di un'autorità federale, dovrebbe fare domanda all'autorità competente secondo la legge sulla trasparenza (LTras, RS 152.3). Se l'interesse è molto elevato, può essere ragionevole considerare una pubblicazione, a vantaggio di entrambe le parti. Non sussiste tuttavia l'obbligo di pubblicazione retroattiva; ciò può avvenire su base volontaria.

[6] RS **172.019**

D	**Vi sono pretese di responsabilità in caso di danni causati da un OSS?**
R	In linea di massima, le pretese di responsabilità dovrebbero essere escluse in sede contrattuale. Tuttavia, l'esclusione della responsabilità non è possibile in casi di grave negligenza o di colpa. In situazioni simili, l'autorità federale può essere tenuta a rispondere secondo la legge sulla responsabilità (RS 170.32).

D	**Da quando si devono pubblicare i software?**
R	I software che sono stati sviluppati dopo il 1° gennaio 2024 devono essere pubblicati secondo l'articolo 9 capoverso 1 LMeCA. Nel caso di software sviluppati prima di tale data, andrebbe verificato il rilascio se si prevedono modifiche sostanziali. Se sussiste un notevole interesse di terzi, è possibile rilasciare il software esistente su base volontaria (ed ev. con ripartizione dei costi). In tal caso, si dovrebbe anche prendere in considerazione la creazione di una community (cfr. [Em002-4]). Per script di piccola entità in genere una pubblicazione non è opportuna. Eventualmente esistono repository per gli strumenti che attraversano il processo di rilascio in un solo passaggio.

D	**È possibile richiedere una pubblicazione a posteriori se il software è stato sviluppato prima del 1° gennaio 2024?**
R	La legge non prevede la pubblicazione retroattiva. È anche possibile che i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024 contengano diritti di terzi che impediscano la pubblicazione. Quando è prevista una nuova versione principale (versione major secondo il versioning semantico[7]) occorre verificare il rilascio dell'intero software. Altrimenti si dovrebbe rilasciare almeno il codice sorgente delle nuove funzionalità.

D	**Sulla base di quale meccanismo un terzo richiederebbe il rilascio del codice sorgente?**
R	Una persona terza dovrebbe presentare domanda all'autorità competente secondo la LTras.

[7] Cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Versione_(sviluppo_software)

3 FAQ sulle responsabilità

3.1 Ruolo della Cancelleria federale

D	**Chi mette a disposizione gli ausili di basie?**
R	Il settore TDT della Cancelleria federale mette a disposizione ausili per le autorità federali come set di documenti Em002. Questo contiene la guida strategica e altre guide pratiche incluse le FAQ, oltre a liste di controllo per un'applicazione conforme alla legge. Il settore TDT garantisce l'aggiornamento di tali ausili.

D	**La Cancelleria federale è responsabile della concessione di deroghe (p. es. motivi importanti in materia di sicurezza)?**
R	Non esiste un servizio centrale che decide in merito alle deroghe all'obbligo di pubblicazione secondo l'articolo 9 LMeCA. Ogni singola autorità federale è responsabile dell'applicazione conforme alla legge. Eventualmente i dipartimenti possono introdurre regolamentazioni specifiche.

3.2 Ruolo delle unità amministrative

D	**Chi è responsabile dell'attuazione operativa dei rilasci OSS?**
R	Ogni autorità federale (p. es. ufficio, unità amministrativa) che sviluppa o fa sviluppare software è autonomamente responsabile del processo completo di pubblicazione. I dipartimenti possono stabilire regolamentazioni e meccanismi di controllo vincolanti all'interno del loro ambito di competenza onde evitare, per esempio, eventuali danni alla loro reputazione. Si raccomanda di nominare in ogni ufficio una persona responsabile per gli OSS, per esempio l'incaricato della sicurezza informatica o l'incaricato della protezione dei dati dell'organizzazione, al fine di poter garantire processi uniformi ed efficienti. La persona responsabile per gli OSS potrebbe essere coinvolta anche nella concessione di deroghe all'obbligo di pubblicazione.

3.3 Cooperazioni con fornitori terzi

D	**Come si devono pubblicare gli sviluppi propri di un'autorità federale?**
R	Il diritto d'autore nasce per quelle persone fisiche che hanno sviluppato concretamente il codice sorgente, anche se tali diritti vengono in genere ceduti al datore di lavoro in base al contratto di lavoro. Per i contratti con fornitori di prestazioni esterni è importante che vi sia una chiara delimitazione dei nuovi sviluppi e si concordi contrattualmente una corrispondente assegnazione o un trasferimento dei diritti d'autore. Infine, in caso di sviluppi propri che derivano da cooperazioni, le parti coinvolte devono accordarsi sulla licenza open source del codice con cui pubblicare il software come progetto open source indipendente. La pubblicazione con licenza open source non significa rinunciare al diritto d'autore; questo rimane ai rispettivi titolari. È solo grazie al loro diritto d'autore che essi possono tutelarsi legalmente contro violazioni della licenza o concedere licenze ancora più ampie in parallelo alle licenze OSS.

3.4 Trasmissione di dati personali

D	**A quali condizioni si possono pubblicare i dati personali, per esempio degli sviluppatori, nel quadro degli OSS?**
R	Non esistono direttive generali su questo punto. La decisione spetta al progetto. È sempre necessario rispettare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Secondo l'articolo 36 capoverso 1 LPD, gli organi federali possono comunicare dati personali solo se lo prevede una base legale. L'articolo 36 capoverso 2 LPD prevede, fra le altre, le seguenti eccezioni: b. la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione; d. la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione. In generale, si consiglia di chiedere in anticipo il consenso alle persone interessate, in quanto esse hanno spesso anche interesse a rendere visibile pubblicamente il proprio lavoro. Se manca il consenso, o se altre motivazioni depongono contro la pubblicazione, il codice sorgente deve essere pubblicato senza indicazione dei dati personali, ma solo facendo riferimento all'autorità federale in questione. Nei casi di acquisti o di personale impiegato, il consenso deve essere richiesto al fornitore o ai collaboratori stessi.

3.5 Acquisto

D	**Dove trovo informazioni relative all'acquisto di OSS?**
R	La pagina Intranet dell'UFCL mette a disposizione le informazioni rilevanti. Link: *Strumentario acquisti UFCL* (in tedesco e francese)

4 FAQ sul processo

4.1 Istruzioni

D	**Esiste una guida centrale su come gestire gli OSS nell'Amministrazione federale?**
R	Sì, il settore TDT della Cancelleria federale mette a disposizione una documentazione completa in merito. Tali ausili rappresentano però soltanto una raccomandazione TIC e non una disposizione vincolante. Link agli Ausili OSS

D	**Come si devono pubblicare gli sviluppi propri di un ufficio federale che derivano da cooperazioni? Come si devono gestire i diritti esistenti?**
R	Nello sviluppo di un software, il diritto d'autore nasce per quelle persone fisiche che hanno sviluppato concretamente il codice sorgente. Se lo sviluppatore è impiegato con un rapporto di lavoro, gli sviluppi sono di proprietà del datore di lavoro (art. 332 CO). Nel caso di contratti con fornitori di prestazioni esterni è quindi importante che vi sia una chiara delimitazione dei nuovi sviluppi e si concordi contrattualmente una corrispondente attribuzione o un trasferimento del diritto d'autore. Infine, in caso di sviluppi propri che nascono da cooperazioni, le parti coinvolte devono accordarsi sulla licenza open source del codice con cui pubblicare il software come progetto open source indipendente. La pubblicazione con licenza open source non significa rinunciare al diritto d'autore; questo rimane infatti ai rispettivi titolari. È solo grazie al loro diritto d'autore che essi possono tutelarsi legalmente contro violazioni della licenza o concedere licenze ancora più ampie in parallelo alle licenze OSS. Perciò, per quanto possibile, i diritti di base legati a nuovi sviluppi o sviluppi ulteriori dovrebbero spettare sempre alla Confederazione. Per altri soggetti coinvolti si dovrebbe ricorrere a contributor license agreement. Le istruzioni necessarie in merito sono disponibili nei documenti «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*» e «*Em002-4 Guida Community OSS*».

D	**Le modifiche devono essere pubblicate?**
R	Secondo l'articolo 9 LMeCA sì, se sono state sviluppate dopo il 1° gennaio 2024. Tuttavia, questo dovrebbe avvenire in modo tale da portare dei benefici. Il documento «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*» fornisce indicazioni sul processo.

D	**In che cosa consiste una pubblicazione sufficiente?**
R	L'articolo 9 LMeCA non si esprime in termini concreti al riguardo. Il codice sorgente deve essere pubblicamente accessibile. Al fine di poter ottenere dei benefici, anche attraverso la pubblicazione di documentazione ecc., questa deve avvenire su un repository di codici secondo la buona prassi (best practices). Ulteriori informazioni su questa domanda sono disponibili nel documento «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*».

D	**In futuro, i beneficiari di prestazioni imporranno ai fornitori di prestazioni il modo in cui pubblicare i software e garantire la qualità?**
R	Si applicano le disposizioni delle singole autorità federali, sia per i beneficiari che per i fornitori di prestazioni. È tuttavia ragionevole introdurre, dove opportuno, gli ausili adeguati nei processi e nei controlli della qualità (Q-Gate) esistenti. Grazie alla propria esperienza nello sviluppo, i fornitori di prestazioni possono fare proposte per i propri beneficiari e operare in maniera uniforme (così come dovrebbe svolgersi uniformemente anche il processo di sviluppo).

4.2 Scelta della licenza

D	**Con quale licenza open source si dovrebbe sviluppare il software?**
R	Non vi sono direttive rigide riguardo alla scelta della licenza, purché si rispettino le disposizioni delle licenze dei componenti software che vengono utilizzati nel software da sviluppare. In caso di sviluppi completamente nuovi occorre scegliere un tipo di licenza che renda possibile una base ampia e sostenibile per gli ulteriori sviluppi. Pertanto, è importante che la licenza in questione sia largamente accettata dalla community di sviluppatori. Il documento «*Em002-3 Guida Licenze OSS*» fornisce aiuto nella scelta della licenza.

4.3 Criteri di qualità degli OSS

D	**I software a codice sorgente aperto devono soddisfare determinati criteri di qualità?**
R	In linea di principio devono soddisfare tutti i criteri di qualità che valgono per qualsiasi tipo di software. Il codice sorgente aperto rende in primo luogo tutto più trasparente. Per rispettare la licenza, un «buon» rilascio e un'eventuale community è necessario considerare alcuni punti aggiuntivi che sono esposti nei documenti «*Em002-2.2 Lista di controllo Analisi e preparazione*» e «*Em002-4.1 Lista di controllo Community OSS*».

D	**Quali direttive sono previste per i «quality gate»?**
R	Non sono previste direttive a livello centrale. Si applicano le disposizioni delle autorità federali che sviluppano il software (unità amministrative). Oltre a quelle generali, non sono presenti disposizioni speciali riguardo alla qualità degli OSS. In riferimento all'articolo 9 LMeCA, HERMES subirà però ulteriori aggiunte. Con la pubblicazione, l'Amministrazione federale si espone al pubblico. Se ciò non avviene in maniera accurata e professionale, la pubblica reputazione dell'autorità federale interessata ne può risentire rapidamente.

D	**Come sono disciplinate le linee guida per lo sviluppo?**
R	Oltre alle direttive generali illustrate negli ausili, non esistono disposizioni speciali sullo sviluppo di software a codice sorgente aperto. Tuttavia i documenti «*Em002-2.2 Lista di controllo Analisi e preparazione*» e «*Em002-4 Guida Community*» forniscono indicazioni.

D	**Il software a codice sorgente aperto deve essere pubblicato in un luogo particolare?**
R	Non esistendo attualmente un repository della Confederazione, le autorità federali sono sostanzialmente libere nella pubblicazione. A ogni modo, le autorità federali dovrebbero comunque mantenere sempre una copia locale del codice. È ragionevole anche che ogni autorità federale abbia una propria strategia e un proprio regolamento a riguardo. Dal momento che molte autorità federali utilizzano già GitHub, questa rappresenta al momento la prima scelta. Nel documento «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*» sono indicate specifiche raccomandazioni.

4.4 Documentazione

D	**Quali requisiti deve avere la documentazione relativa alla pubblicazione di OSS?**
R	Gli ausili del settore TDT della Cancelleria federale forniscono delucidazioni su quali requisiti legali sussistono: link agli Ausili OSS. Si consiglia di archiviare in modo centrale le liste di controllo presso ogni autorità federale (UA).

4.5 Supporto

D	**L'autorità federale deve fornire supporto per i software pubblicati?**
R	No, ma può farlo. Secondo l'articolo 9 capoversi 5 e 6 LMeCA può anche riscuotere una rimunerazione.

D	**Come deve procedere un'autorità se intende richiedere un pagamento per il supporto?**
R	Per motivi di risorse, questo aspetto non fa parte del progetto di messa a disposizione degli ausili. Se necessario, lo si può predisporre in una fase successiva nel quadro degli ausili stessi. Nel frattempo vale quanto segue: ogni autorità federale lo disciplina per sé. (Cfr. anche «*Em002-4 Guida community OSS*».)

5 FAQ sugli ausili

5.1 Istruzioni

D	**Esiste una guida centrale su come gestire i software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale?**
R	Sì, il settore TDT della Cancelleria federale mette a disposizione una documentazione completa come parte del documento «*Em002 Guida strategica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale*». Il documento «*Em002-1 Guida pratica Software a codice sorgente aperto nell'Amministrazione federale*» tratta gli OSS in generale. Il rilascio secondo l'articolo 9 LMeCA viene affrontato nel documento «*Em002-2 Istruzioni sulla pubblicazione di software a codice sorgente aperto*».

5.2 Liste di controllo

D	**Vi sono anche liste di controllo fra gli ausili per il rilascio di software a codice sorgente aperto?**
R	Sì, il settore TDT della Cancelleria federale mette liberamente a disposizione le seguenti liste di controllo: • «Em002-2.1 Lista di controllo Chiarimenti preliminari» • «Em002-2.2 Lista di controllo Analisi e preparazione» • «Em002-2.3 Lista di controllo Rilascio e pubblicazione» • «Em002-4.1 Lista di controllo Community OSS»

6 FAQ su questioni di natura giuridica

6.1 Lingua inglese

D	**La Confederazione può ricorrere a licenze la cui lingua originale è l'inglese?**
R	Secondo l'articolo 9 capoverso 4 LMeCA si devono utilizzare per quanto possibile e opportuno testi di licenze affermati a livello internazionale. Se per le licenze OSS ci si ostinasse sulla lingua tedesca, l'articolo 9 capoverso 4 LMeCA perderebbe in ampia misura la sua rilevanza, in quanto è molto raro che esistano testi di licenze affermati a livello interazionale per cui sia riconosciuta come determinante per la loro interpretazione una versione in una lingua ufficiale secondo l'articolo 70 capoverso 1 Cost. (tedesco, francese e italiano). La situazione può essere paragonata ai corsi di studio delle scuole di livello superiore come il Politecnico federale. Qui l'inglese – in ottemperanza alla triade del diritto vigente secondo l'articolo 36 Cost. – è ammesso come lingua d'insegnamento (St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 4ª ed. 2023, ad art. 70 n. 29; sono quindi necessari una base legale, un interesse pubblico e la proporzionalità affinché l'inglese sia ammesso come lingua). Secondo quanto esposto, in questa sede l'articolo 9 capoverso 4 LMeCA deve essere considerato come base legale per l'utilizzo di licenze in inglese, in quanto le licenze internazionali sono perlopiù in questa lingua e le disposizioni possono riferirsi soltanto a esse. Il pubblico interesse nei confronti dell'articolo 9 LMeCA sussiste, fra l'altro, nello scambio con le rispettive community di sviluppatori (messaggio LMeCA, 66). Nel settore informatico, queste sono di solito composte a livello internazionale e comunicano in inglese. Limitarsi alle licenze in tedesco complicherebbe quanto meno la collaborazione con le community internazionali, rendendola anzi addirittura impossibile, perché in questo modo il software abbinato alla licenza verrebbe scarsamente utilizzato a livello internazionale. Ciò sarebbe anche contrario allo scopo normativo dell'articolo 9 LMeCA. Le licenze OSS affermate nel contesto internazionale sono quindi concettualmente valide a livello globale. Evidentemente, il legislatore teneva già in considerazione anche l'utilizzo internazionale dei software rilasciati. La limitazione del rilascio di OSS alle licenze in lingua tedesca ostacolerebbe enormemente l'utilizzo nel contesto internazionale dei software rilasciati. Nel quadro economico del settore informatico, di cui il rilascio di OSS fa parte, l'inglese è per di più pienamente consolidato. L'utilizzo di una licenza in lingua inglese va quindi visto come limitazione ragionevolmente esigibile e proporzionale dei diritti dei partner contrattuali. L'utilizzo di licenze in lingua inglese è inoltre adatto e necessario al raggiungimento degli scopi.

6.2 Esclusione della responsabilità

D	**La maggior parte delle licenze OSS esclude la responsabilità. È sufficiente oppure è necessario intervenire ulteriormente? Cosa accade in presenza di software che presentano lacune (incl. legge sulla responsabilità)?**
R	Le licenze applicabili escludono la responsabilità per negligenza lieve, mentre l'esclusione della responsabilità per negligenza grave o intenzionalità non è possibile. I rischi pratici legati alla responsabilità sono tuttavia bassi. La distribuzione di un software modificato sottoposto a una licenza incompatibile con quella del software originario (p. es. l'impiego di una licenza MIT senza copyleft anche se per lo sviluppo è stato usato un codice che era sottoposto a una licenza GPL con copyleft) porta a una violazione della licenza originaria. Non comporta invece (per mancanza di protezione della buona fede nel diritto immateriale) che altri utenti possano improvvisamente utilizzare il software originario sotto la nuova licenza e non porta nemmeno a un impegno esecutorio a offrire la nuova licenza con quella del software originario. L'unica conseguenza è la violazione della licenza originaria ed eventuali pretese di risarcimento danni (analogia di licenza) nei confronti di un'autorità federale. È possibile tenere sotto controllo questo rischio con un'adeguata verifica secondo le linee guida, come accade regolarmente nel settore software; nel rilascio di licenze si deve redigere, in particolare, un «bill of materials» che riporti quale software preesistente è confluito in quello nuovo e che deve essere rispettato rigidamente nel rilascio di licenze. Se sussistono diritti di terzi, il software non deve essere pubblicato secondo l'articolo 9 capoverso 1 LMeCA (o eventualmente solo le sue parti scritte *ex novo*; questo aspetto dovrebbe essere chiarito nella guida). Secondo l'articolo 11 LResp, la responsabilità della Confederazione si orienta al diritto privato, sempre che essa agisca come soggetto di diritto privato. Quest'ultimo è il caso previsto dall'articolo 9 capoverso 2 LMeCA; pertanto si esclude una più ampia responsabilità secondo la LResp.

6.3 Software permissivo

D	**Se un software si basa su una libreria/parte di programma che è stata pubblicata con una licenza permissiva, il software vero e proprio (senza la rispettiva libreria) può essere pubblicato con una licenza non permissiva?**
R	Sì. Questo non crea problemi. Cfr. le informazioni in merito nella guida [Em002-3].

6.4 Disposizioni relative alle licenze

D	**Un software può essere utilizzato da più uffici diversi? Quali disposizioni relative alle licenze si applicano all'interno dell'Amministrazione federale? L'Amministrazione federale può essere considerata come gruppo aziendale? (vale per software a codice sorgente aperto provenienti da terzi e non modificati)**
R	La distribuzione di software sotto licenze permissive di norma non crea problemi. Nel caso delle licenze copyleft si pone tuttavia la questione se la distribuzione all'interno dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata provochi l'effetto copyleft e metta quindi a rischio la segretezza degli sviluppi ulteriori propri della Confederazione. Questo è ciò che accade in caso di distribuzione a istituzioni dell'Amministrazione federale decentralizzata con personalità giuridica propria, mentre non vale per l'Amministrazione federale centrale, in quanto tutti gli uffici agiscono sotto la stessa personalità giuridica. Le società di un gruppo aziendale sono indipendenti dal punto di vista giuridico, ma sono comunque sottoposte al controllo economico della casa madre. La letteratura vede la distribuzione di codici sotto licenza copyleft a società di un gruppo come fattore scatenante dell'effetto copyleft. Poiché i gruppi aziendali spesso ricevono software a codice sorgente aperto nel quadro dello sviluppo software, necessitano di un diritto di utilizzo a parte e questo significa che la distribuzione alla società di un gruppo scatena effettivamente il copyleft. Al contrario, la distribuzione all'interno dell'Amministrazione federale centrale non provoca il copyleft. Nell'Amministrazione federale decentralizzata, invece, in cui sussistono personalità giuridiche indipendenti, vale quanto sopra: la trasmissione scatena il copyleft e il codice sorgente del software deve essere offerto alle stesse condizioni di licenza del software originario. Delle istruzioni con indicazione di non distribuire il software a terzi violerebbero la licenza e potrebbero anche infrangere l'articolo 9 LMeCA.

6.5 Rapporto fra LTras e LMeCA

D	**Quale è il rapporto tra la LTras e la LMeCA?**
R	Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LTras i documenti ufficiali devono essere pubblicati. Si considera un documento ufficiale qualsiasi informazione che sia registrata su un qualsivoglia supporto informativo, sia in possesso di un'autorità e riguardi l'adempimento di un compito pubblico. Gli OSS rientrano pertanto in linea di massima nella LTras. La LTras si applica quando una persona richiede per sé il codice sorgente a un ufficio o a un dipartimento. L'ufficio interessato deve rendere accessibile il codice sorgente alla persona interessata, a meno che non sussistano eccezioni secondo l'articolo 7 LTras. Se l'ufficio si rifiuta di rendere accessibile il codice sorgente, si applica la procedura secondo la LTras. È diversa la situazione in cui la persona chiede all'ufficio di pubblicare il codice sorgente sul sito web. In tal caso, la procedura non si svolge secondo la LTras, ma secondo la LMeCA. Poiché la LMeCA di per sé non prevede alcuna procedura, deve essere sufficiente il diritto amministrativo generale. Qui è possibile richiedere all'ufficio interessato una decisione, un atto materiale o una decisione d'accertamento del tutto generale. Tale decisione può poi essere a sua volta impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. Un obbligo di pubblicazione per un software sviluppato da un'autorità federale secondo la LTras è comunque ipotizzabile (sempre che siano soddisfatte le rispettive condizioni). Si deve tuttavia tenere in considerazione che una pubblicazione di software secondo la LTras non fa sì che venga anche automaticamente concessa una licenza OSS. L'utilizzo del software reso pubblico secondo la LTras si limita così agli obiettivi posti dalla LTras stessa, quindi per esempio la consultazione del codice o la sua esecuzione ai fini di osservazione. La pubblicazione secondo la LTras non include però una licenza per l'impiego regolare del software o addirittura come base per un ulteriore sviluppo del software (per ulteriori dettagli si veda T. Poledna/S. Schlauri/S. Schweizer, «Rechtliche Voraussetzungen der Nutzung von Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere des Kantons Bern», Zurigo 2017, https://carlgrossmann.com/?ddownload=11748, n. 393 e segg.). La decisione di pubblicare un software come OSS segue quindi sempre la LMeCA, anche se il software è assoggettato alla LTras; continua a non sussistere alcuna pretesa di conferimento di una licenza. È però importante sottolineare che i software che sono stati sviluppati prima del 1° gennaio 2024, sebbene siano assoggettati alla LMeCA, devono ovviamente essere resi accessibili secondo la LTras.

6.6 OSS e protezione dei dati

D	**Si possono pubblicare senza problemi i dati personali degli sviluppatori? Quali aspetti del diritto in materia di protezione dei dati si devono osservare?**
R	Dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, la pubblicazione di dati personali (p. es. nomi o indirizzi e-mail) è problematica se i collaboratori non hanno preventivamente dato il loro consenso. Questo perché in linea di principio si può evitare di dichiarare i dati personali ricorrendo alla pseudonimizzazione o all'anonimizzazione delle voci inserite nel repository, il che sarebbe anche richiesto in base al principio dell'economia dei dati e della proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPD). Tuttavia dovrebbe essere comunque facile ottenere tale consenso perché spesso i collaboratori sono interessati a mettere pubblicamente alla prova le loro capacità (almeno secondo Poledna/Schlauri/Schweizer, n. 68, con rimando). Il consenso dovrebbe inoltre avvenire in modo concludente con l'utilizzo del nome nel repository, almeno se non esistono istruzioni in merito del datore di lavoro. Si raccomanda tuttavia di disciplinare nei contratti d'acquisto la responsabilità del fornitore per i dati personali dei suoi collaboratori.

7 Domande generali

D	**Ha importanza se l'OSS viene utilizzato a scopi commerciali o non commerciali?**
R	In generale, le licenze open source non distinguono fra utilizzo commerciale e non commerciale. Pertanto, gli OSS possono essere utilizzati per qualunque scopo, anche per applicazioni commerciali. I fornitori commerciali spesso cercano di integrare i componenti OSS in prodotti proprietari. Questo è ammesso solo se i componenti OSS non sono sottoposti a una licenza con effetto copyleft (cfr. in merito anche «Em002-3 Guida Licenze OSS»).

D	**Esistono restrizioni per le organizzazioni consentite per le community?**
R	Ancora in elaborazione.

Appendice

A. Abbreviazioni

Abbreviazione	Descrizione
BP	Beneficiario di prestazioni
CLA	Contributor license agreement
FP	Fornitore di prestazioni
FSF	Free Software Foundation
LMeCA	Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità
OSS	Open source software (software a codice sorgente aperto)
OSSD	Open source software development (sviluppo di software a codice sorgente aperto)
RA	Responsabile dell'applicazione
UA	Unità amministrativa (in genere un ufficio)